

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **331/2007** (ECLI:IT:COST:2007:331)

Giudizio: **GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO**

Presidente: **BILE** - Redattore: **FINOCCHIARO**

Udienza Pubblica del ; Decisione del **11/07/2007**

Deposito del **27/07/2007**; Pubblicazione in G. U. **01/08/2007**

Norme impugnate: Ammissibilità di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati 06/03/2003.

Massime: **31666**

Atti decisi: **confl. pot. amm. 1/2007**

ORDINANZA N. 331 ANNO 2007

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 6 marzo 2003 (Doc. IV - *quater*, n. 42), relativa all'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Amedeo Maticena nei confronti del dott. Vincenzo Macrì, promosso con ricorso della Corte d'appello di Catanzaro, depositato in cancelleria il 10 gennaio 2007 ed iscritto al n. 1 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2007, fase di ammissibilità.

Udito nella camera di consiglio del 9 maggio 2007 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che, con ricorso depositato il 10 gennaio 2007, la Corte d'appello di Catanzaro ha

sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera del 6 marzo 2003 (Doc. IV - *quater*, n. 42), con la quale è stato dichiarato che i fatti per i quali è in corso il processo penale a carico del deputato Amedeo Maticena concernono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che la Corte ricorrente premette che, con sentenza del Tribunale di Messina del 19 giugno 1999, parzialmente riformata dalla Corte di appello di Messina con pronuncia del 16 marzo 2001, diventata definitiva il 7 dicembre 2001 a seguito del rigetto del ricorso per cassazione presentato dall'imputato, il predetto deputato è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia nonché al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile Vincenzo Macrì, per i seguenti delitti: «A) delitto p. e p. dagli artt. 110, 595, commi 1, 2, 3 e 13 legge 47/1948 per avere in concorso tra loro, il Maticena come autore del comunicato stampa ed il secondo (De Virgilio Vincenzo) come autore dell'articolo, che testualmente lo riproduce, dal titolo "Replica di Maticena al magistrato Macrì", apparso sul quotidiano "Gazzetta del Sud", offeso la reputazione di Macrì Vincenzo, qualificandolo come "ispiratore primario" di strategie organizzate dalla mafia in danno di diversi magistrati ed in particolare del dott. Viola e come "provocatore" ed irrispettoso delle regole deontologiche per avere reagito all'accusa del Maticena, invero fondata, di avere utilizzato "nella faida tra i magistrati" verbali firmati in bianco dai pentiti. Reato aggravato dalla attribuzione del fatto determinato e dalla diffusione a mezzo stampa. In Messina il 15.2.1995. Nonché per avere offeso la reputazione dello stesso Macrì Vincenzo con un articolo apparso sul quotidiano Tribuna Calabria affermando che il Macrì aveva partecipato ad una banditesca operazione e che era "un magistrato bandito", articolo che si ricollegava al testo del comunicato diffuso dall'AGI. In Reggio Calabria 23.2.1995; B) delitto previsto e punito dagli artt. 595, 3° co., c.p. e 13 legge 47/1948 per avere, con un articolo di stampa pubblicato sul quotidiano "Gazzetta del Sud" in data 3.12.1995, riproducendo il testo di un comunicato dello stesso Maticena - diffuso dalla agenzia ANSA di Roma il 2.12.1995 - offeso la reputazione del dott. Vincenzo Macrì sostituto procuratore della Repubblica presso la Direzione Nazionale Antimafia affermando che il Macrì ha "una concezione stalinista della giustizia", che le dichiarazioni del Macrì "dimostrano in modo lampante quale è il suo modo di maneggiare i pentiti e i collaboratori", che "egli aveva chiesto una perizia psichiatrica nei confronti del Macrì", con le aggravanti dell'attribuzione di un fatto determinato e della commissione del fatto in danno di un pubblico ufficiale nell'adempimento delle sue funzioni. Messina, 3.12.1995; C) del reato di cui agli artt. 595, co. 2, c.p. e 13 legge 47/1948 perché, con un articolo apparso sul quotidiano "Gazzetta del Sud" a firma di Policheni Paolo e contenente le dichiarazioni del Maticena, offendeva la reputazione del dr. Vincenzo Macrì affermando che quest'ultimo aveva gestito l'operazione "Olimpia" e che era rinviato a giudizio per avere manipolato pentiti e collaboratori e che le tesi della magistratura inquirente erano assolutamente false. Con l'aggravante della attribuzione di un fatto determinato. Messina, 29.11.1995»;

che, con istanza depositata il 25 marzo 2003, il Maticena ha chiesto alla competente Corte di appello di Reggio Calabria la revisione della sentenza di condanna assumendo di avere presentato sin dal 9 febbraio 1998 alla Camera dei deputati, della quale faceva parte all'epoca dei fatti, una richiesta di delibera di insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost., che era stata da ultimo esaminata nella seduta del 6 marzo 2003, allorché la medesima Camera dei deputati aveva stabilito che le dichiarazioni del prevenuto concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni;

che la Corte di appello di Reggio Calabria, con ordinanza del 30 ottobre 2003, ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione, assumendo che la delibera di insindacabilità non poteva essere considerata prova nuova ai fini di quanto previsto dall'art. 630 del codice di procedura penale, in quanto l'intervenuto giudicato penale rappresenta un valore che deve essere necessariamente salvaguardato nell'ottica di evidenti esigenze di certezza dei rapporti giuridici;

che la Corte di cassazione, accogliendo il ricorso del Maticena sul punto, ha annullato la citata ordinanza con sentenza del 2 luglio 2004, assumendo che certamente la deliberazione di insindacabilità del Parlamento deve essere considerata "prova nuova" e non può essere disapplicata dal giudice, che può soltanto sollevare eventualmente conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale;

che gli atti sono stati, quindi, trasmessi alla Corte d'appello di Catanzaro per un nuovo giudizio;

che, emesso rituale decreto di citazione, il processo è stato ripetutamente aggiornato, dapprima per la mancanza degli atti processuali, non trasmessi dal Tribunale di Messina, poi in attesa della decisione della Corte costituzionale sul conflitto di attribuzione sollevato con ordinanza del 13 maggio 2004 dal Tribunale civile di Reggio Calabria, davanti al quale il Macrì aveva citato il Maticena per il risarcimento del danno in conseguenza della pronuncia del giudice penale, essendo la decisione indubbiamente rilevante anche per il giudizio di revisione;

che la Corte costituzionale, con ordinanza n. 325 del 2006, ha tuttavia dichiarato la improcedibilità del ricorso per ragioni procedurali (il mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale da parte della autorità giudiziaria ricorrente);

che, ciò premesso, la Corte di appello ricorrente ritiene che la delibera di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 6 marzo 2003 costituisce una interferenza nelle attribuzioni della autorità giudiziaria previste e garantite dall'art. 102 Cost., poiché non sussisterebbe alcun collegamento funzionale tra le dichiarazioni rese dall'on. Maticena, riportate nei capi di imputazione sopra trascritti, e la sua attività di parlamentare, costituendo piuttosto tali dichiarazioni ed espressioni l'esercizio della comune libertà di pensiero nel quadro di una polemica diretta e personale con il Macrì, del tutto avulsa dallo svolgimento anche generico di attività parlamentare o politica;

che, secondo la ricorrente, tali considerazioni non sono scalfite in alcun modo dalla legge 20 giugno 2003 n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), posto che sul piano procedurale l'invio degli atti processuali alla Camera di appartenenza, previsto dall'art. 3, comma 4, di tale legge, è superato dal fatto che la Camera dei deputati ha già deliberato sull'applicabilità dell'art. 68, primo comma, Cost., e che la disposizione di cui all'art. 3, comma 1, di tale legge, che prevede la applicazione della immunità parlamentare anche «per ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori dal Parlamento» non può comunque coprire ogni espressione ingiuriosa o diffamatoria sulla sola base della qualifica rivestita dall'agente, occorrendo in ogni caso un collegamento con l'attività parlamentare espletata, collegamento che, nel caso in esame, difetta completamente, e ciò anche perché la norma citata, nonostante la più ampia formulazione lessicale, non innova alcunché rispetto all'art. 68, primo comma, Cost., limitandosi a rendere esplicito il contenuto di tale disposizione (vengono, al riguardo, richiamate le sentenze della Corte costituzionale n. 235 del 2005, n. 246 e n. 120 del 2004, nonché l'ordinanza n. 136 del 2005);

che la Corte d'appello ricorrente chiede, conclusivamente, che la Corte costituzionale «dichiari che non spettava alla Camera dei deputati la valutazione della condotta attribuita all'on. Amedeo Maticena nei sopra trascritti capi di imputazione in quanto estranea alle previsioni dell'art. 68 primo comma Cost., e conseguentemente annulli la deliberazione adottata dalla Assemblea Parlamentare nella seduta del 6 marzo 2003».

Considerato che deve preliminarmente accertarsi se sia ammissibile il conflitto sollevato, in sede di giudizio di revisione della sentenza penale di condanna per diffamazione a carico del

deputato Amedeo Matacena, dalla Corte d'appello di Catanzaro nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera del 6 marzo 2003 (Doc. IV - quater, n. 42), con la quale è stato dichiarato che i fatti relativi al giudizio penale concluso con la predetta sentenza irrevocabile di condanna costituiscono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che tale delibera è già stata oggetto di conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Reggio Calabria, in sede di giudizio civile per risarcimento dei danni promosso nei confronti dello stesso deputato in conseguenza della pronuncia del giudice penale, e dichiarato ammissibile, in fase di prima deliberazione, con ordinanza n. 117 del 2005, e, quindi, improcedibile, con ordinanza n. 325 del 2006, per la mancata osservanza del termine di venti giorni dalla notificazione - previsto dall'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale - per il deposito degli atti presso la cancelleria della Corte stessa da parte dell'autorità ricorrente;

che la costante giurisprudenza di questa Corte circa l'inammissibilità della riproposizioni di conflitti già esaminati dalla Corte stessa (sentenza n. 116 del 2003, nonché *ex plurimis*, ordinanze n. 102 del 2007, n. 294 del 2006, n. 143 del 2005, n. 40 del 2004, n. 358, n. 280, n. 277, n. 214 del 2003) si riferisce a conflitti riproposti nel corso dello stesso procedimento dalla medesima autorità, la quale, pertanto, aveva già consumato il proprio potere di agire a tutela della propria sfera di attribuzioni (ordinanza n. 294 del 2006, cit.);

che la *ratio decidendi* posta a base delle richiamate pronunce non si attaglia alla diversa ipotesi di nuovo conflitto sollevato in una diversa controversia da altra autorità, la quale non può subire le conseguenze del ritardo negli adempimenti necessari che abbia dato luogo ad una pronuncia di improcedibilità del conflitto precedentemente sollevato nei confronti della medesima deliberazione, ovvero della non corretta precisazione, nel ricorso introduttivo del precedente conflitto, del *petitum* che abbia dato luogo ad una pronuncia di inammissibilità;

che, esclusa l'inammissibilità del conflitto odierno, non costituendo lo stesso riproposizione di conflitto dichiarato improcedibile, la Corte costituzionale, in questa fase del giudizio, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, è chiamata a deliberare, senza contraddittorio, se «esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza», restando impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche in punto di ammissibilità;

che nella specie sussistono sia il requisito soggettivo che quello oggettivo del conflitto;

che, quanto al requisito soggettivo, devono ritenersi legittimati ad essere parti del presente conflitto, sia la Corte d'appello di Catanzaro, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente, in relazione al procedimento del quale è investita, la volontà del potere cui appartiene, sia la Camera dei deputati, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, quanto al profilo oggettivo, sussiste la materia del conflitto, dal momento che la Corte d'appello ricorrente denuncia la menomazione della propria sfera di attribuzione, garantita da norme costituzionali, in conseguenza dell'adozione, da parte della Camera dei deputati, di una deliberazione - della quale chiede l'annullamento - ove si afferma, in modo asseritamente illegittimo, che le opinioni espresse da un proprio membro rientrano nell'esercizio delle funzioni parlamentari, in tal modo godendo della garanzia di insindacabilità stabilita dall'art. 68, primo comma, Cost.;

che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza di questa Corte (si vedano, tra le più recenti, le ordinanze n. 17 del 2007, n. 350, n. 321, n. 320,

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 57, il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte di appello di Catanzaro nei confronti della Camera dei deputati, con l'atto introduttivo indicato in epigrafe;

dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla Corte di appello di Catanzaro;

b) che, a cura della ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, presso la cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, previsto dall'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 luglio 2007.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.